



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



BANDO TIPO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

GAL: OPEN LEADER

SSL: Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Open Leader"

Azione: 1.1 - Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole

Bando n. ____ del _____

* * * * *

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Aree di intervento.....	5
Articolo 5 – Strutture competenti.....	5
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili	5
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	6
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità	6
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	7
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno	7
Articolo 9 – Costi minimo ammissibile.....	7
Articolo 10 – Interventi ammissibili	8
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	8
Articolo 12 – Costi ammissibili	9
Articolo 13 – Costi non ammissibili	11
CAPO IV: VINCOLI	11
Articolo 14 – Impegni essenziali.....	11
Articolo 15 – Impegni accessori	12
CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	12
Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno.....	12
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	12
Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità.....	13
Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno.....	16



CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	17
Articolo 20 – Disposizioni di rinvio	17
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	17
Articolo 22 – Informazioni.....	17
ALLEGATI	17



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	1.1
Titolo	Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale "OPEN LEADER", di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L'azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto il rafforzamento della capacità delle aziende agricole di rispondere alla domanda, a partire da quella locale, attraverso l'innovazione e l'integrazione. Il concetto di filiera corta incorpora la prossimità geografica (riduzione della distanza fisica tra produttori e consumatori), quella sociale (maggiore comunicazione tra produttore e consumatore e condivisione di saperi e di valori) e quella economica (circolazione del valore all'interno di una comunità o di un territorio). La filiera corta è un importante strumento per lo sviluppo dei mercati locali, delle produzioni tipiche, dell'economia rurale nel suo complesso grazie alle sinergie che questo tipo di commercializzazione dei prodotti agricoli è capace di attivare con altri settori, ad esempio, con il turismo ed il commercio di prossimità.

L'azione intende pertanto favorire un mercato locale funzionante, a breve raggio e quindi non troppo vincolato ai lunghi spostamenti delle merci, in grado di soddisfare le necessità quotidiane della comunità, anche tenendo conto di come le abitudini di vita siano drasticamente cambiate a seguito delle emergenze epidemiologiche e dell'aumento della domanda di alimenti sicuri, sostenibili e di cui si conosce la provenienza.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L'Allegato A riporta le "Disposizioni attuative" a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le "Disposizioni attuative" definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) "operazione": insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
 - b) "impresa": ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
 - c) "organismo pagatore": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di



- riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
- d) *"ufficio attuatore"*: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
 - e) *"responsabile di misura"*: unità organizzativa dell'amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;
 - f) *"filiera corta"*: rapporto di compravendita diretta tra produttore e consumatore che non prevede intermediari commerciali, favorendo quindi una diminuzione del prezzo finale dei prodotti, nonché una migliore conoscenza di questi ultimi e di chi li produce. Consiste nell'ottenimento di produzioni animali e vegetali nelle aziende agricole e la loro vendita diretta al consumatore finale delle quantità prodotte;
 - g) *"prodotto agricolo"*: i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;
 - h) *"produzione primaria di prodotti agricoli"*: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione agricola, compresi il raccolto, la mungitura, la produzione zootecnica che precede la macellazione, la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;
 - i) *"trasformazione di prodotti agricoli"*: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - j) *"commercializzazione di un prodotto agricolo"*: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori, intermediari commerciali o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita diretta da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
 - k) *"progetto di investimento collettivo"*: progetto proposto da un soggetto che rappresenta una pluralità di soggetti (reti di imprese, cooperative di imprese agricole) o da un insieme di soggetti che danno vita ad un progetto integrato, per il quale sia dimostrato un valore aggiunto, rispetto all'investimento realizzato dai singoli. Per i progetti di investimento collettivo dovranno essere pertanto descritti sia il progetto complessivo sia i risultati attesi dalla collaborazione;
 - l) *"reti d'impresa agricole"*: forme di aggregazione di imprese come individuate dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 costituite tra imprese agricole;
 - m) *"cooperativa di imprese agricole"*: impresa cooperativa che svolge attività di lavorazione, raccolta, trasformazione della materia prima e commercializzazione di prodotti conferiti dai produttori soci;
 - n) *"progetto integrato"*: progetto che si caratterizza per i seguenti elementi:
 1. l'intervento deve coinvolgere due o più soggetti tra quelli individuati all'articolo 7;
 2. ciascun soggetto presenta una domanda di sostegno per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato;
 3. una scheda progettuale comune (Allegato D), sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di sostegno, definisce gli elementi di integrazione tra i sub-progetti di cui alla lettera b) e dimostra



il valore aggiunto, rispetto all'investimento realizzato dai singoli partecipanti al progetto e la ricaduta per ciascuno di essi;

4. ciascun soggetto è responsabile dell'attuazione del progetto integrato;
 5. la mancata realizzazione di un sub-progetto, qualora determini il venir meno della finalità del progetto stesso, comporta la decadenza dall'aiuto di tutti i soggetti coinvolti nel progetto integrato;
- o) *"giovani agricoltori"*: titolare o contitolare di azienda agricola, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante di azienda agricola con età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - p) *"imprese biologiche"*: imprese che presentano un progetto per una filiera che dà origine a un prodotto agricolo biologico ai sensi della normativa vigente;
 - q) *"imprese localizzate in zone montane"*: imprese la cui SAU ricade prevalentemente nelle zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone;
 - r) *"standard output"*: lo standard output preso in considerazione è quello risultante dai dati riportati nel fascicolo aziendale.

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2020	Area interna (S/N)
Artegna	C	N
Bordano	D	N
Chiusaforte	D	S
Dogna	D	S
Forgaria nel Friuli	D	N
Gemona del Friuli	C	N
Malborghetto - Valbruna	D	S
Moggio Udinese	D	S
Montenars	C	N
Pontebba	D	S
Resia	D	S
Resiutta	D	S
Tarvisio	D	S
Trasaghis	D	N
Venzone	D	N

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
 - a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
 - b) l'ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 215.000,00 di spesa



pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 92.708,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 122.292,00.

2. All'importo di cui al comma 1 si aggiunge un importo complessivamente pari a euro 200.000,00 di cui quota FEASR pari a euro 86.240,00 riservato al sostegno delle operazioni in area interna previste da domande di sostegno non finanziabili con le risorse di cui al comma 1 attraverso lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19.
3. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
4. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
5. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
a) Imprese agricole	Essere un agricoltore attivo (ai sensi del Reg. 1307/2013 art. 9 e del DM MIPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018)
	Essere una micro o piccola impresa, come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014
	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento
	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
b) Cooperative di imprenditori agricoli	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
c) Reti di imprese agricole	Essere già costituite ed avere personalità giuridica
	Essere costituite da imprese agricole
	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
	Essere costituite con atto registrato
d) Persone fisiche che al momento della domanda non abbiano costituito l'impresa	Impegnarsi a costituire un'impresa agricola di cui alla lettera a) entro i termini di cui all'articolo 19, comma 3 del presente bando e a rispettarne tutti i requisiti



2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 (“Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”) e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”) se del caso debitamente aggiornato.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Aliquota	Regime di aiuto	Condizioni
PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI			
Giovani agricoltori	60%	Aiuto concesso sotto forma di contributo in conto capitale	
Imprese partecipanti ad un progetto di investimento collettivo			
Imprese biologiche			
Imprese localizzate in zone montane	50%		
Altri beneficiari	40%		
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI			
Tutte le tipologie di beneficiari per interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I TFUE	40%	Aiuto concesso sotto forma di contributo in conto capitale	

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9 – Costi minimo ammissibile

1. Nel caso di domanda di sostegno per intervento singolo:
 - a) il costo minimo ammissibile è pari a euro 5.000,00;
 - b) il costo massimo ammissibile è pari a euro 200.000,00.
2. Nel caso di domanda di sostegno nell’ambito di un progetto integrato così come definito all’articolo 3:
 - a) il costo minimo ammissibile è pari a 20.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti;
 - b) il costo massimo ammissibile è pari a euro 250.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti.
3. Nel caso in cui il costo del progetto integrato superi il limite previsto dal precedente comma 2,



il costo ammissibile di ciascun sub-progetto sarà determinato in proporzione al suo costo rispetto e quello del progetto integrato.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti a realizzare attività di produzione primaria, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana di cui all'Allegato I del TFUE che prevedono:
 - a) la realizzazione di prodotti o servizi innovativi capaci di cogliere l'evoluzione della domanda, a partire da quella sul mercato locale;
 - b) l'avvio di processi produttivi od organizzativi in grado di aumentare la sostenibilità globale dell'impresa (produttività, qualità sociale, compatibilità ambientale);
 - c) il recupero e la valorizzazione a fini produttivi di risorse locali non utilizzate (ad esempio, terreni e immobili)
2. Potranno essere finanziate operazioni che si riferiscano anche ad una sola delle attività indicate al comma 1 (ad esempio solo trasformazione) a condizione che il richiedente dimostri comunque di dare luogo ad una filiera corta completa.
3. Nel caso della trasformazione la materia prima deve provenire in prevalenza dalle stesse aziende beneficiarie.

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	Requisiti di ammissibilità
Realizzazione di prodotti o servizi innovativi capaci di cogliere l'evoluzione della domanda, a partire da quella sul mercato locale	Gli interventi devono essere svolti nell'area di intervento del GAL così come definita all'articolo 4. Gli interventi dovranno garantire il miglioramento delle prestazioni economiche e/o ambientali del/dei richiedente/i. Per le valutazioni relative al miglioramento di tali prestazioni dovrà essere redatta una relazione di un tecnico abilitato che descriva le ricadute positive dell'investimento.
Avvio di processi produttivi od organizzativi in grado di aumentare la sostenibilità globale dell'impresa (produttività, qualità sociale, compatibilità ambientale)	
Recupero e la valorizzazione a fini produttivi di risorse locali non utilizzate (ad esempio, terreni e immobili)	

2. Nel caso di progetto integrato, la non ammissibilità di un singolo sub-progetto o la mancata realizzazione di un singolo sub-progetto successivamente alla concessione del sostegno, qualora comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti e delle finalità del progetto integrato, comporta l'inammissibilità dell'intero progetto integrato o la decadenza del sostegno per tutti i soggetti coinvolti in tale progetto.
3. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con



espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale, come da dichiarazione di assenso da allegare alla domanda (Allegato C).

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato A).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione di prodotti o servizi innovativi capaci di cogliere l'evoluzione della domanda, a partire da quella sul mercato locale 2. Avvio di processi produttivi od organizzativi in grado di aumentare la sostenibilità globale dell'impresa (produttività, qualità sociale, compatibilità ambientale) 3. Recupero e la valorizzazione a fini produttivi di risorse locali non utilizzate (ad esempio, terreni e immobili) 	<ol style="list-style-type: none"> a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili a.2) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene a.3) spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile riferito alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2). Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese delle voci a.1), a.2) a.4) l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali b) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali c) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi d) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali e) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori f) realizzazione o aggiornamento di siti web g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e) h) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 i) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45,



paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3

l) contributi in natura ("Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro" di al paragrafo 3.8 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020") di carattere agronomico o forestale, solo nel caso di imprese agricole, sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti. I contributi in natura sono consentiti nella misura in cui rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento UE n. 1303/2013 e:

l.1) sono preventivati e quantificati nella domanda di sostegno

l.2) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola o forestale, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali

l.3) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda

l.4) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata; qualora non previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000

l.5) per i contributi in natura, viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui alla lettera i.4

l.6) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente

l.7) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria

l.8) i costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 4 delle "Disposizioni attuative" (Allegato A), a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione

l.9) sono generati da prestazioni d'opera svolte da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'azienda agricola o forestale, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle



	<p>normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali</p> <p>l.10) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.</p> <p>I costi di cui alle lettere a.1) e a.2) riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - investimenti in fabbricati produttivi, macchinari, attrezzature e impianti, funzionali alla produzione primaria, alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli, di prevalente provenienza aziendale, di cui all'allegato I del TFUE - investimenti per la realizzazione di miglioramenti fondiari (ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono, realizzazione di muretti a secco o simili sia per terrazzamenti che per immagazzinamento calore, spianamenti, canali di scolo, asportazione di materiale inerte quali sassi, ghiaie o simili, recinzioni, ecc.) - investimenti per aumentare il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa - investimenti per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti e per ridurre l'impatto ambientale oltre gli standard minimi fissati dalla normativa - investimenti per l'efficientamento energetico e la produzione di energia dimensionata sul fabbisogno dell'azienda e destinata all'autoconsumo
--	---

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato A).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.



Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. La domanda di sostegno è presentata da ciascun partecipante al progetto integrato per gli investimenti di propria competenza (sub-progetto).
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
5. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
6. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
7. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
 - a) documentazione necessaria prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato A) del presente Bando;
 - b) piano aziendale redatto secondo l'Allegato B, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
 - c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
 - d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000



attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:

- d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato A) (da allegare qualora già disponibile), oppure;
- d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
- e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato) o, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente»;
- f) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
- g) in caso di titolarità di diritto personale di godimento, copia del relativo contratto;
- h) in caso di interventi su fondi/immobili di cui non si detiene la piena proprietà, dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario/comproprietario dei fondi/immobili in merito all'autorizzazione dell'uso degli stessi per le finalità del progetto ed alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato C);
- i) per le reti di imprese copia dell'atto di costituzione debitamente registrati;
- j) per le cooperative, copia del libro dei soci;
- k) scheda progettuale comune (Allegato D)¹, sottoscritta congiuntamente dai soggetti partecipanti al progetto integrato;
- l) relazione di un tecnico abilitato che descriva la ricaduta economica e/o ambientale dell'investimento;
- m) ogni documentazione utile a quantificare la produzione aziendale di materie prime destinata alla trasformazione e alla vendita diretta del prodotto ottenuto al consumatore finale.

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Sub-criterio	Cumulabilità	Punti	Punteggio massimo
a) Grado di ruralità e di svantaggio	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili	2	2
	Aree rurali C escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		0	
b) caratteristiche del richiedente	Reti di impresa	Non cumulabili	6	22
	Cooperativa di imprenditori agricoli		5	
	Partecipazione ad un progetto integrato	Cumulabili	4	
	Imprenditore agricolo professionale (IAP)		6	
	Nuova impresa		3	
	Azienda agricola che svolge attività connesse		2	

¹ L'Allegato D deve essere allegato alla singola domanda di sostegno da ciascun partecipante.

	(agriturismo, fattoria didattica o sociale)			
	Impresa con standard output fino a 50.000 euro		1	
c) Partecipazione ad accordi di filiera con operatori attivi sul mercato locale (commerciali, turistici, ecc.)	Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema della ristorazione locale (almeno 2)	Cumulabili	2	8
	Attivazione di accordi commerciali con gestori di strutture di ricettività turistica (almeno 2)		2	
	Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema artigianale locale (almeno 2)		2	
	Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema commerciale locale (almeno 2)		2	
d) imprenditoria giovanile	Azienda condotta da giovane di età non superiore a 40 anni, insediato da meno di 5 anni dalla presentazione della domanda di aiuto e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del reg. (UE) 1305/2013 (1)	Non cumulabili	8	8
	Azienda condotta da giovane di età non superiore a 40 anni (2)		5	
e) imprenditoria femminile	Impresa femminile/ Persona fisica donna che intende avviare un'attività imprenditoriale (3)		2	2
f) fasi della filiera interessate dal progetto	Filiera corta (produzione primaria / trasformazione / commercializzazione) (4)	Non cumulabili	18	18
	Trasformazione/Commercializzazione		10	
	Produzione primaria		5	
g) metodi e pratiche di produzione	Progetto di filiera che dà origine a un prodotto agricolo biologico (Reg. (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici)	Non cumulabili	8	8
	Progetto di filiera che dà origine a un prodotto per il quale il richiedente ha aderito a uno dei regimi di qualità indicati (5)		7	
	Progetto di filiera che dà origine a un prodotto per il quale il richiedente ha aderito al regime di qualità AQUA		3	
	Progetto di filiera che dà origine a un prodotto per il quale il richiedente ha aderito a uno dei regimi di certificazione volontaria indicati (6)		1	
h) aumento della sostenibilità globale dell'impresa/filiera	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici (7)	Cumulabili	6	32
	Realizzazione di interventi che aumentano il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa		6	
	Realizzazione di investimenti per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti e per ridurre l'impatto ambientale oltre gli standard minimi fissati dalla normativa		6	
	Ristrutturazione, manutenzione straordinaria o recupero conservativo di fabbricati senza aumento di superficie (riduzione dell'uso del suolo)		5	
	Realizzazione impianti fotovoltaici per la produzione di energia destinata all'autoconsumo		4	



	Realizzazione di miglioramenti fondiari (almeno 500 mq) (8)		3	
	Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile (9)		2	
				100

- 1) Il punteggio è assegnato se il capoziaia è giovane con età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, insediato per la prima volta entro 5 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le qualifiche e competenze riconosciute sono diploma di laurea, diploma di scuola superiore e corso di formazione da 150 ore in campo agrario
 - 2) Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare legale rappresentante è giovane con età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) alla data di presentazione della domanda di sostegno
 - 3) Si definiscono imprese femminili, ai sensi della legge 215/1992:
 - a) l'impresa individuale la cui titolare è una donna;
 - b) le società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne;
 - c) le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote devono essere in possesso di donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne;
 - d) le reti di impresa composte per almeno i 2/3 da imprese femminili, così come definite ai punti precedenti.
 - 4) In caso di progetto integrato, il punteggio è assegnato se il progetto integrato nel suo complesso interviene su una filiera corta di uno specifico prodotto.
 - 5) I regimi di qualità che garantiscono l'assegnazione del relativo punteggio sono: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - 6) I regimi di certificazione volontaria che garantiscono l'assegnazione del relativo punteggio sono: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; Certificazioni volontarie: •FSSC 22000 - Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; •BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; •IFS - International Food Standard; •GLOBALGAP (ex EUREPGAP).
 - 7) Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione come attestato dalla certificazione energetica allegata, ex ante, alla domanda di sostegno ed ex post, alla domanda di pagamento a saldo.
 - 8) Il punteggio è assegnato in caso di interventi di miglioramento fondiario volti ad aumentare la superficie produttiva dell'attività agricola di almeno 500 mq.
 - 9) Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia.
2. Al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) *Punteggio b) caratteristiche del richiedente* - impresa IAP: Certificato di iscrizione IAP;
 - b) *Punteggio c) partecipazione ad accordi di filiera*: accordi scritti tra il richiedente e altri operatori attivi sul mercato locale, che dimostrino l'integrazione della struttura con il sistema della ristorazione, della ricettività turistica, artigianale e commerciale;
 - c) *Punteggio g) metodi e pratiche di produzione*: documentazione atta a dimostrare



l'avvenuta adesione alla produzione biologica, ai regimi di qualità e alle certificazioni volontarie;

- d) *Punteggio h) aumento della sostenibilità globale dell'impresa/filiera*: relazione di un tecnico abilitato che, a seconda del punteggio richiesto, dimostri:
- i. come l'intervento migliori il livello di efficienza energetica degli edifici e idonea documentazione di supporto (certificazione energetica ante intervento e previsione della classe energetica post-intervento);
 - ii. come l'intervento migliori il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa;
 - iii. come l'intervento migliori le condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti e per ridurre l'impatto ambientale oltre gli standard minimi fissati dalla normativa.
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
 4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
 5. Nel caso di progetti integrati così come definiti all'articolo 3 del presente bando, il punteggio sarà assegnato come valore medio tra i punteggi ottenuti da ciascun sub-progetto.
 6. Nel caso di domande presentate da persone fisiche non ancora costituite in impresa, i punteggi per imprenditoria giovanile e femminile saranno assegnati sulla base dei dati di previsione contenuti nella domanda di sostegno e nei relativi allegati.
 7. In caso di parità di punteggio tra due o più domande sarà data priorità ai progetti che prevedono la creazione di nuove imprese, in caso di ulteriore parità, sarà data priorità alle domande presentate da imprenditoria giovanile e, in caso di ulteriore parità, sarà data priorità alle domande presentate da imprenditoria femminile.

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla prima della concessione del sostegno di cui al precedente comma.
4. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato A) con esito favorevole.
5. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
6. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità



- e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
- b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
7. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 22 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Open Leader, Via Pramollo n. 16, Cap 33016, comune di Pontebba, prov. di Udine (UD), telefono 0428/90148, e-mail info@openleader.it, PEC openleader@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: www.openleader.it.

ALLEGATI

Allegato A – Disposizioni attuative

Allegato B – Piano aziendale

Allegato C – Dichiarazione assenso migliorie su fondi/beni immobili

Allegato D – Scheda progettuale comune



ALLEGATO A – BANDO AZIONE 1.1

Disposizioni attuative

Sommario

Titolo 1 – Protezione e valutazione ambientale.....	2
Articolo 1 – Protezione e valutazione ambientale	2
Titolo 2 - Costi.....	2
Articolo 2 – Costi ammissibili.....	2
Articolo 3 – Costi non ammissibili	2
Articolo 4 – Congruità e ragionevolezza dei costi e documentazione da allegare.....	3
Titolo 3 – Attuazione dell’operazione	5
Articolo 5 – Avvio e conclusione.....	5
Articolo 6 – Proroghe.....	6
Articolo 7 – Varianti sostanziali	6
Articolo 8 – Varianti non sostanziali	7
Titolo 4 – Rendicontazione e Liquidazione.....	8
Articolo 9 – Modalità di rendicontazione dei costi.....	8
Articolo 10 – Liquidazione dell’anticipo del sostegno.....	9
Articolo 11 – Liquidazione in acconto del sostegno	10
Articolo 12 – Liquidazione a saldo del sostegno	12
Articolo 13 – Clausola Deggendorf	13
Articolo 14 – Stabilità delle operazioni.....	13
Articolo 15 – Monitoraggio fisico e finanziario	13
Articolo 16 – Divieto di pluricontribuzione	14
Articolo 17 – Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni.....	14
Articolo 18 – Errori palesi	14
Articolo 19 – Revoca del sostegno	15
Articolo 20 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	15
Articolo 21 – Controlli ex post	15



Titolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

Articolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'Articolo 19 del bando, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta al GAL, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per quanto applicabile in relazione alla tipologia dell'operazione per la quale viene richiesto il sostegno.
2. Gli interventi ricadenti in siti di Natura 2000 (ZSC, SIC, ZPS) specie quelli riguardanti interventi strutturali, sono assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) disciplinato dalla DGR 11 luglio 2014, n. 1323 ("Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza"). Gli stessi devono essere conformi alle relative misure di conservazione e ai piani di gestione esistenti, ancorché non approvati.
3. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata al GAL prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione. Il GAL adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

Titolo 2 - Costi

Articolo 2 – Costi ammissibili

1. Per essere ammissibili nell'ambito della Misura 19 – SLTP – del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, i costi devono risultare:
 - a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione degli interventi proposti, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale di cui all'allegato C e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) preventivati, pertinenti e necessari per la realizzazione delle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;
 - c) imputabili alle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;
 - d) identificabili, verificabili e controllabili;
 - e) congrui, ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

Articolo 3 – Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, non sono considerati costi ammissibili:
 - a) i costi sostenuti in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale



- di cui all'allegato C e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
 - c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
 - d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
 - e) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su beni immobili;
 - f) gli interventi a carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni, ad eccezione di interventi a finalità turistica, culturale e sociale;
 - g) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero quelli che esauriscono normalmente il loro utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
 - h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo ad eccezione degli acquisti a finalità turistica, culturale e sociale e per assicurare servizi di prossimità;
 - i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
 - j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
 - k) gli interessi passivi;
 - l) le spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte della rete o da soggetti detenuti e controllati da soggetti partner.
2. Nel caso in cui il regime di aiuto adottato faccia riferimento a un regolamento di esenzione della Commissione europea oppure a specifici Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, in aggiunta ai costi non ammissibili di cui al comma 1 trovano applicazione le ulteriori condizioni previste per la categoria di aiuto applicato. In questo caso al fine di garantire l'effetto di incentivazione del sostegno e in deroga all'eccezione prevista al comma 1 lett. a) non è ammissibile nessun costo sostenuto in data antecedente alla domanda di sostegno.

Articolo 4 – Congruità e ragionevolezza dei costi e documentazione da allegare

1. Ai fini della relativa ammissibilità, i costi devono essere congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione da allegare, alla domanda di sostegno:
- a) per gli investimenti materiali di costruzione o miglioramento di beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:
 - a.1) progetto definitivo, corredato di disegni e planimetrie, redatto da un tecnico abilitato, depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni;
 - a.2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
 - a.3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di pubblicazione del bando.
 - b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario regionale dei lavori pubblici, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
 - c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:



- c.1) tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
- c.2) redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
- c.3) contenenti almeno i seguenti elementi:
- i. dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
 - ii. tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, con descrizione delle relative specifiche tecniche/caratteristiche e di ogni altro elemento di comparazione utile ai fini dell'individuazione dell'offerta più conveniente;
 - iii. prezzo complessivo;
- c.4) corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base di parametri tecnico-economici.
Qualora la motivazione adottata per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.
- d) per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la specificità del bene/servizio e la congruità del costo;
- e) per acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- f) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
- f.1) fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
- f.2) redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
- f.3) contenenti almeno i seguenti elementi:
- i. dati completi del professionista o della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono indirizzo di posta elettronica e PEC);
 - ii. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo determinato, ove pertinente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
 - iii. prezzo complessivo;
 - iv. se pertinenti, informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto e sui costi previsti;
- g) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il



beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi;

- h) per contributi in natura:
 - i.1) computo metrico estimativo per la fornitura di opere, di beni e servizi redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, ridotte forfetariamente del 15%;
 - i.2) qualora le voci di costo non siano previste nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000, redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario per i lavori agricoli o forestali ridotti forfetariamente del 15%.
- 2. Per contributi in natura, deve essere allegata, l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 o di un organismo debitamente autorizzato a dimostrazione che i lavori per i quali si chiede il contributo in natura:
 - a) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola o forestale, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;
 - b) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
 - c) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata; qualora non previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000;
 - d) il valore e la fornitura degli stessi sono valutati e verificati in modo indipendente;
 - e) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.

Titolo 3 – Attuazione dell'operazione

Articolo 5 – Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
 - a) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - b) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
3. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del sostegno, fatta salva la concessione di



eventuali proroghe ai sensi dell'Articolo 6, entro i seguenti termini, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:

- a) 9 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali;
- b) 15 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso inferiore o uguale a 60.000,00 euro;
- c) 18 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso superiore a 60.000,00 euro.

Articolo 6 – Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi al GAL entro il termine stesso, per:
 - a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. Il GAL concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:
 - a) 3 mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;
 - b) 4 mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia di importo inferiore o uguale a 60.000,00 euro;
 - c) 6 mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia superiore a 60.000,00 euro.
3. Il GAL con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 7 – Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
 - a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali del GAL, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
 - b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
 - c) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'Articolo 8, comma 1 lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
 - d) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi;
 - e) la modifica nella composizione della rete di imprese.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera c) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'Articolo 12, comma 2, del bando.
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale è presentata dal beneficiario al GAL prima



dell'esecuzione della stessa ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione di variante, datata e firmata, contenente le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la stessa comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
 - b) per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a);
 - c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);
 - d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f e g).
5. Il GAL, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4, esegue l'istruttoria della domanda, adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale e lo trasmette al beneficiario e alla Struttura responsabile.
6. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all'Articolo 14, commi 2 e 3 e all'Articolo 20;
 - b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
 - c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera c).
7. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
8. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 8 – Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
 - a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
 - a.1) di modifiche, disposte dal direttore dei lavori, relative ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 - a.2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
 - a.3) della modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
 - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'Articolo 12, comma 2, del bando.



4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario al GAL contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. Il GAL approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento.
6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

Titolo 4 – Rendicontazione e Liquidazione

Articolo 9 – Modalità di rendicontazione dei costi

1. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, alle domande di pagamento in acconto e a saldo, a pena di inammissibilità dei relativi costi:
 - a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
 - b) nel caso di contributi in natura le voci relative all'impiego di manodopera e attrezzature devono essere compatibili con le risorse umane e tecniche normalmente a disposizione dell'azienda e con le esigenze di conduzione dell'azienda;
 - c) a saldo, la documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).
2. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'eccezione relativa ai costi di progettazione degli interventi proposti, di cui all'Articolo 2 – comma 1 – lett. a), per i quali la data può essere compresa nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
 - b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
 - c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 - d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento,



- quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.
 - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
3. La fattura, o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
- a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti o i servizi prestati e il relativo costo;
 - b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
 - c) il CUP (codice unico di progetto) assegnato all'operazione e indicato dal GAL nel provvedimento di concessione del sostegno, o il riferimento al PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19, sottomisura 19.2.
4. Non sono ammessi pagamenti in contanti o tramite carte prepagate. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al beneficiario.

Articolo 10 – Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso per la realizzazione di investimenti materiali di cui all'art. 45 del regolamento (UE) 1305 del 17 dicembre 2013 e immateriali limitatamente ai casi previsti dal comma 2 lett. d) dello stesso regolamento (acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali).
2. Nel caso di ricorso ad una comunicazione del regime di aiuto ai sensi di un regolamento di esenzione ovvero di notifica del regime, i beneficiari non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
3. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata al GAL in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione se non già trasmessa al GAL.
4. Il beneficiario, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 3 trasmette al GAL una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.
5. Il GAL, entro 45 giorni dal ricevimento della garanzia di cui al comma 4 svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e, in caso positivo, predisponde il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.



6. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 5 il GAL, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
7. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
8. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
 - a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
 - b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
9. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

Articolo 11 – Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
 - a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
 - b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:
 - a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
 - b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
 - c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;
 - e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
 - g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:
 - h.1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;



- h.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - h.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - h.4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
 - i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 - i.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - i.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - j) per gli interventi che hanno ottenuto il punteggio per il miglioramento della sostenibilità ambientale/utilizzo di materiale legnoso certificato: documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia;
 - k) per operazioni in beni immobili, gli stati di avanzamento dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate.
5. Il GAL, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e rendicontazione della domanda medesima.
 6. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 5 il GAL effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
 - a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8;
 - b) il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
 7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 6 il GAL verifica che i costi siano congrui, sostenuti nei termini previsti per l'operazione come stabiliti all'articolo 5, preventivati e pertinenti all'operazione al momento realizzata.
 8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5 e 6 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
 9. In pendenza dei controlli di cui al comma 8 i termini del procedimento sono sospesi.
 10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità e dei controlli, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una revoca parziale del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari alla revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.
 11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, il GAL, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:



12. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
13. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 12 – Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'Articolo 5, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata:
 - a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
 - b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse, compresa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" se dovuta;
 - c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;
 - e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - g) comunicazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
 - i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati e attestante, nel caso sia stato attribuito il relativo punteggio, l'accessibilità alle persone disabili;
 - j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dal beneficiario;
 - k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
 - l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
 - m) per gli interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale: certificazione energetica ex post, documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia;
 - n) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi essenziali:
 - n.1) descrizione dell'operazione realizzata, con particolare riguardo agli elementi che hanno concorso a determinare il punteggio assegnato al progetto in sede di domanda di sostegno;
 - n.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - n.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;



- o) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - o.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - o.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - p) per operazioni in beni immobili, stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate.
 - q) per operazioni in beni immobili, documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).
2. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del sostegno si applicano i commi da 5 a 13 dell'articolo 11.

Articolo 13 – Clausola Deggendorf

1. Nel caso in cui il sostegno sia concesso in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (regolamenti di esenzione oppure Orientamenti in materia di aiuti di Stato), per procedere alle liquidazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 i beneficiari non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Articolo 14 – Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'Articolo 13 del regolamento di attuazione (di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.), i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.
2. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.
3. Nel caso di cui al comma 2 il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se:
 - a) informa il GAL entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostegno o di pagamento;
 - b) presenta i documenti giustificativi richiesti dal GAL;
 - c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.
4. In caso di assunzione di personale che comporti l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dal bando, l'aumento del numero di addetti deve permanere per almeno 2 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo.

Articolo 15 – Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette al GAL i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:



- a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
 - b) l'importo dei costi liquidati nel periodo di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
 - c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
 - d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
 - e) ogni altro elemento ritenuto utile dal GAL e comunicato prontamente al beneficiario.
2. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi a mezzo PEC con le seguenti scadenze:
- a) entro il 15 luglio per i dati relativi al periodo 1° gennaio – 30 giugno;
 - b) entro il 15 gennaio per i dati relativi al periodo 1° luglio – 31 dicembre.
3. I dati fisici inerenti allo stato finale dell'operazione finanziata devono essere allegati alla domanda di pagamento del saldo di cui all'Articolo 12 - Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 16 – Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 17 – Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. Il GAL prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 18 – Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
 - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.



3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del GAL su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione del GAL.

Articolo 19 – Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, ovvero quando si verificano le condizioni di cui all'art. 5 commi 1 e 4, art. 7 comma 9, art. 11 comma 11, art. 17 comma 3, il GAL avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno in conformità alla L. 7 agosto 1990 n. 241 art. 21-quinquies, e lo comunica al beneficiario.
2. Il GAL trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore.

Articolo 20 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali dedicati all'allevamento;
 - e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 21 – Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettuano i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



ALLEGATO B

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale “Open Leader” Bando azione 1.1 “Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole”

Dichiarazione – Piano Aziendale

Il/la sottoscritto/a C.F. nato/a a Prov. il
..... e residente a Prov. in via, tel
mobile indirizzo mail:, indirizzo p.e.c.:

in qualità di:

- Impresa agricola
 Costituenda impresa
 Cooperativa di imprenditori agricoli
 Rete di imprese agricole

denominata _____

intende presentare domanda di sostegno a valere sulla SSL del Gruppo di Azione Locale “Open Leader” azione 1.1 bando Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole e, a tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti di ammissibilità richiesti all’Articolo 7 – *Beneficiari e requisiti di ammissibilità* dal bando sopra indicato, come di seguito elencati:

N° prog.	Requisiti di ammissibilità	Barrare
Per le imprese agricole		
1	Essere un agricoltore attivo (ai sensi del Reg. 1307/2013 art. 9 e del DM MIPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018)	<input type="checkbox"/>
2	Essere una micro o piccola impresa, come definita nell’allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014	<input type="checkbox"/>
3	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall’obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento	<input type="checkbox"/>
4	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all’articolo 4 (aree di intervento)	<input type="checkbox"/>



Per le cooperative di imprenditori agricoli		
1	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)	<input type="checkbox"/>
2	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)	<input type="checkbox"/>
Per le reti di imprese agricole		
1	Essere già costituite ed avere personalità giuridica	<input type="checkbox"/>
2	Essere costituite da imprese agricole	<input type="checkbox"/>
3	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)	<input type="checkbox"/>
4	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)	<input type="checkbox"/>
Per le persone fisiche che al momento della domanda non abbiamo costituito l'impresa		
1	Impegnarsi a costituire un'impresa agricola di cui alla lettera a) entro i termini di cui all'articolo 19, comma 3 del bando e a rispettarne tutti i requisiti	<input type="checkbox"/>
Per tutti i beneficiari		
1	Avere la disponibilità dei fondi/beni immobili o altro diritto di godimento dello stesso, reale o personale, per un periodo non inferiore ai 5 anni dal saldo del contributo, con il seguente titolo di conduzione: _____ dal __/__/____ al __/__/____ (Specificare se si tratta di proprietà, affitto, comodato d'uso o altra forma di conduzione, data inizio – data fine)	<input type="checkbox"/>
2	Non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per regimi di aiuti dichiarati illegittimi	<input type="checkbox"/>

e si impegna a realizzare in caso di concessione del sostegno le operazioni descritte dal Piano Aziendale allegato alla presente dichiarazione.

(Luogo e data)

(Firma)

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore.

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità o l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile.



Allegato: Piano aziendale

- Progetto presentato singolarmente
- Progetto presentato dando vita ad un progetto integrato

1. Soggetto Proponente

Descrizione dell'azienda e delle attività gestite alla data di presentazione della domanda di sostegno

Tipologia d'Impresa**	Fatturato €*	Totale bilancio €*	ULA*
MICROIMPRESA - fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e numero inferiore a 10 persone			
PICCOLA IMPRESA - fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e numero inferiore a 50 persone			

* vedasi le definizioni e le modalità di calcolo del Reg. UE 702/2014 e allegare bilancio o documentazione equivalente

** si tiene conto dei dati relativi anche a eventuali imprese associate o collegate.

Ai fini della definizione della tipologia di impresa riportata nella tabella precedente, si specifica che:

- è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 1, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 2, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 3, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- non è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici;
- è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici.

ATTENZIONE: nel caso di imprese ASSOCIATE o COLLEGATE è necessario compilare le tabelle riportate in Allegato 1 al presente piano aziendale.



2. Riferimenti dell'attività

- impresa da costituire
- o settore produttivo prevalente (specificare: _____)
 - o ubicazione prevista (specificare: _____)
- impresa già costituita.....

Ragione sociale e forma giuridica			
Sede legale		CAP / Comune	
Sede operativa		CAP / Comune	
Partita IVA		e-mail	
Indirizzo di posta elettronica certificata		Telefono	
Codice ATECO primario			

3. Composizione del soggetto proponente

GIOVANE AGRICOLTORE (PER RICONOSCIMENTO PUNEGGIO IMPRENDITORIA GIOVANILE)

- Azienda condotta da giovane di età non superiore a 40 anni, insediato da meno di 5 anni dalla presentazione della domanda di aiuto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 n) del reg. 1305/2013;
- Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.

Nominativo del giovane che possiede il requisito: _____

GENERE (PER RICONOSCIMENTO PUNEGGIO IMPRENDITORIA FEMMINILE)

Persona fisica/coadiuvante o ditta individuale	genere (M/F)	
Società di persone o cooperativa	n. soci donne	
	n. soci totale	
Società di capitali	capitale sociale detenuto da donne	
	totale capitale sociale	
	n. amministratori donna	
	totale componenti organo di amministrazione	



4. Localizzazione interventi

Intervento	Comune	Foglio	Mappale	Partita tavolare	Corpo tavolare	Titolo che ne garantisce la disponibilità (1)

(1) Proprietà/comproprietà/usufrutto/contratto di affitto

5. Progetto di impresa

Domanda locale a cui l'operazione intende rispondere (obiettivi del progetto)

Descrizione dell'operazione che si intende realizzare (attività di produzione primaria, trasformazione, commercializzazione) con indicazione dei prodotti realizzati/da realizzare di cui all'Allegato I del Trattato

Descrizione degli interventi che si intende realizzare (articolo 10 del bando)



Dimostrazione di come viene realizzata una filiera corta

Per i progetti di investimento collettivo, descrizione del progetto complessivo, del valore aggiunto e dei risultati attesi dalla collaborazione (nel caso di progetti integrati si rinvia all'allegato E - Scheda progettuale comune)

Descrizione delle principali fasi necessarie alla realizzazione dell'operazione (es. acquisizione permessi, ristrutturazione immobili, acquisto attrezzature, allestimento spazi produttivi/espositivi, ecc.)

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Altre attività: ...

6. Partecipazione ad accordi di filiera con operatori attivi sul mercato locale

Descrivere in dettaglio e allegare accordi commerciali stipulati:

7. Metodi e pratiche di produzione



Descrivere in dettaglio l'eventuale adesione alla produzione biologica, ai regimi di qualità e alle certificazioni volontarie e allegare idonea documentazione di supporto

8. Aumento della sostenibilità globale dell'impresa/filiera

Descrivere in dettaglio gli interventi per la realizzazione di miglioramenti fondiari.
Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, descrivere e quantificare la superficie produttiva che potrà essere destinata all'attività agricola a conclusione dell'investimento.

Descrivere in dettaglio se l'intervento prevede l'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile (PEFC) e allegare documentazione che ne evidenzia l'impiego.



9. Quadro economico

Descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati

INTERVENTO A: SETTORE AGRICOLO

N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/servizio Descrizione	Importo			Ragionevolezza del costo (Indicare documentazione di supporto)
		Imponibile	IVA	Totale	
Tipologia di costo ammissibile (Art. 12 del bando)					
A.1	Costruzione o miglioramento beni immobili (art. 45.2, lett. a) Reg. (UE) n. 1305/2013)				
A.2	Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene (art. 45.2, lett. b) Reg. (UE) n. 1305/2013)				
A.3	Spese generali collegate alle spese di cui ai n. a.1 e a.2 nel limite del 10% dell'importo previsto per il relativo investimento (art. 45.2, lett. c) Reg. (UE) n. 1305/2013)				
A.4	Acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali (art. 45. 2, lett. d) Reg. (UE) n. 1305/2013)				
B	Attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediati				
C	Produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi				
D	Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali				
E	Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori				
F	Realizzazione o aggiornamento di siti web				
G	Consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa b), c), d) ed e)				
H	Predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, diversi da quelli di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013				
I	Spese per garanzia fidejussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3				
TOTALE SPESA PER INTERVENTO A					



INTERVENTO B: TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/servizio	Importo			Ragionevolezza del costo (indicare documentazione di supporto)
		Imponibile	IVA	Totale	
	Tipologia di costo ammissibile (Art. 12 del bando)				
A.1	Costruzione o miglioramento beni immobili (art. 45.2, lett. a) Reg. (UE) n. 1305/2013)				
A.2	Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene (art. 45.2, lett. b) Reg. (UE) n. 1305/2013)				
A.3	Spese generali collegate alle spese di cui al n. a.1 e a.2 nel limite del 10% dell'importo previsto per il relativo investimento (art. 45.2, lett. c) Reg. (UE) n. 1305/2013)				
A.4	Acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali (art. 45. 2, lett. d) Reg. (UE) n. 1305/2013)				
B	Attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediiali				
C	Produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi				
D	Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali				
E	Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori				
F	Realizzazione o aggiornamento di siti web				
G	Consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa b), c), d) ed e)				
H	Predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, diversi da quelli di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013				
I	Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3				
	TOTALE SPESA PER INTERVENTO B				



PSR
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Finanziamento dell'operazione

- Contributo richiesto (___, __% del costo totale)	:	000 €
- Risorse finanziarie proprie	:	000 €
- Contributi in natura	:	000 €
- Altri contributi (specificare): _____	:	000 €

10. Criteri di selezione

Applicabilità dei criteri di selezione (articolo 18 del bando)

<i>Criterio da bando</i>	<i>Giustificazione dell'applicabilità del criterio</i>	<i>Autovalutazione</i>
PUNTEGGIO TOTALE RICHIESTO		



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Tabella 2 - Imprese COLLEGATE delle imprese ASSOCIATE di cui alla Tabella 1, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA ASSOCIATA DI TABELLA 1 (N. Tabella 1)	RAGIONE (e codice fiscale)	SOCIALE	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto	Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1B										
2B										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 3 - Imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 2 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 2 (N. Tabella 2)	RAGIONE (e codice fiscale)	SOCIALE	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto	Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)	
										ULA	Fatt. annuo Tot. Bilancio
1C											
2C											
...											

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

B) IMPRESE COLLEGATE

Tabella 4 - imprese COLLEGATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1D							
2D							
...							

Tabella 5 - imprese COLLEGATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 4 per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 4 (N. Tabella 4)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto	Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1E									
2E									
...									

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.



Tabella 6 - imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 5 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATE DI TABELLA 5 (N. Tabella 5)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto	Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
									ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1F											
2F											
...											

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale “Open Leader”
Bando azione 1.1 “Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole”

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI FONDI/BENI IMMOBILI
(riferito all’articolo 11 – comma 3 del bando)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a a provincia di
il residente in
via
Cod. Fisc.
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere proprietario/comproprietario¹ dei seguenti fondi/beni immobili:
Foglio Particella/e Sub.²
interessati dall’operazione oggetto di richiesta di contributo presentata da
nato/a a provincia di
il residente in
via
Cod. Fisc.

nell’ambito del bando *azione 1.1 Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole*, pubblicato dal GAL Open Leader.

AUTORIZZA

il soggetto:
 all’inserimento del proprio fondo/bene immobile tra quelli oggetto di intervento nell’ambito dell’operazione per la quale si richiede il contributo;
 all’esecuzione delle operazioni finanziate.

¹ in caso di comproprietà dovranno essere elencati i nominativi dei comproprietari con i dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale degli stessi e relativa firma. In caso di delega, allegare delega e anche documento d’identità del delegante.

² Ripetere quante volte necessario.

**CONCEDE**

- al soggetto le aree oggetto di investimento sopra indicate, oltre che per la realizzazione delle attività progettuali, per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Luogo e data

_____, _____

LA PROPRIETÀ

Alla dichiarazione è allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000.



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



ALLEGATO D

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale “Open Leader”
Bando azione 1.1 “Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole”

SCHEDA PROGETTUALE COMUNE

1. Il sottoscritto nato a il, C.F.
in qualità di: legale rappresentante soggetto legittimato a firmare
dell'impresa agricola/Cooperativa di imprenditori agricoli e loro consorzi/Rete d'impresa/Costituenda
impresa denominata (**Partner 1**) C.F./P.IVA/CUAA con
sede in CAP via n.

2. Il sottoscritto nato a il, C.F.
in qualità di: legale rappresentante soggetto legittimato a firmare
dell'impresa agricola/Cooperativa di imprenditori agricoli e loro consorzi/Rete d'impresa/Costituenda
impresa denominata (**Partner 1**) C.F./P.IVA/CUAA con
sede in CAP via n.

3. Il sottoscritto nato a il, C.F.
in qualità di: legale rappresentante soggetto legittimato a firmare
dell'impresa agricola/Cooperativa di imprenditori agricoli e loro consorzi/Rete d'impresa/Costituenda
impresa denominata (**Partner 1**) C.F./P.IVA/CUAA con
sede in CAP via n.

(Altri partner) -----

CHIEDONO

la concessione di un contributo in conto capitale per il finanziamento
del progetto integrato **denominato:**
(indicare il titolo del progetto integrato)

.....



DESCRIZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO

Descrivere dettagliatamente il progetto individuando l'idea guida, il fattore di integrazione, i risultati attesi dalla collaborazione e indicando gli elementi di complementarità tra i sub-progetti, facendo esplicito riferimento agli elementi caratterizzanti i progetti integrati così come definiti dall'articolo 3 del bando.

Descrivere le fasi della filiera interessate dal progetto integrato nel suo complesso

QUADRO ECONOMICO A LIVELLO DI PROGETTO INTEGRATO

	Importo totale sub-progetto	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato
INVESTIMENTO PARTNER 1			
INVESTIMENTO PARTNER 2			
INVESTIMENTO PARTNER 3			
.....			
TOTALE INVESTIMENTO			



VERIFICA LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO

Il progetto rispetta i limiti minimi e massimi di spesa ammissibili previsti dall'articolo 9 del bando in quanto il costo totale del progetto integrato pari a euro è minore o uguale a euro 250.000,00.

Luogo e data

_____, _____

Partner 1

Il legale rappresentante/soggetto legittimato a firmare

.....

Partner 2

Il legale rappresentante/soggetto legittimato a firmare

.....

Partner 3

Il legale rappresentante/soggetto legittimato a firmare

.....

Altri partner) -----